SENTENZA N. 227/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **74014** R.G., su ricorso depositato in data 17.7.2023 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Fatta ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Palermo, via Trinacria n. 23 (pec: claudiofatta@pec.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

FATTO

L'odierno ricorrente ha adito questo Giudice per il riconoscimento del proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato vitalizio *ex* art. 67 d.p.r. n. 1092/1973, previa ascrizione della patologia "*spondiloartrosi lombare con discopatie multiple*" alla tab. A, cat. 8 d.p.r. n. 834/1981, con condanna dell'INPS al pagamento dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Al riguardo, ha rappresentato che:

- in qualità di dipendente della Polizia penitenziaria è stato destituito dal servizio con decorrenza 22.12.2012;
- durante lo svolgimento del servizio è stato continuamente impiegato in guardie notturne in ambienti esterni, con esposizione alle inclemenze del tempo;
- con decreto n. 76/2014 gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio della patologia "*spondiloartrosi lombare con discopatie multiple*";
- in data 4.3.2019 ha presentato domanda di trattamento pensionistico privilegiato;
- con verbale BL/B n.RM121008821, del 15.9.2021, la C.M.O. di Roma aveva ascritto la predetta patologia alla tab. B riconoscendogli il diritto al beneficio *una tantum*;

- nello specifico, lamenta l'erroneità delle valutazioni medico – legali compiute dal Comitato di Verifica con il parere del 15.9.2021 per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti in quanto la "*spondiloartrosi lombare con discopatie multiple*" doveva essere ascritta alla tab. A cat. 8 in quanto causata da ragioni di servizio, in particolare dalle condizioni ambientali disagiate, dalla sottoposizione a continue perfrigerazioni, a sollecitazioni statiche e dinamiche sul rachide, all'uso di equipaggiamenti pesanti e alle posture obbligate di natura professionale mantenute per lunghi periodo di tempo;

- si duole altresì della circostanza che l'INPS con atto del 30.3.2022 gli abbia conferito soltanto l'indennità *una tantum* per l'importo di euro 7.213,40, pagato nel mese di aprile 2022, con reiezione della domanda di trattamento pensionistico privilegiato;

- con memoria del 29.5.2025, si è costituito in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso per difetto delle condizioni previste dall'art. 67 d.p.r. n. 1092/1973;

- alla pubblica udienza del 16.6.2025, presenti l'avv. Riccardo Galante, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Galante ha chiesto l'espletamento di apposita CTU medica, mentre l'avv. Tellone si è

riportato al contenuto della propria comparsa;

- con ordinanza n. 77, del 18.6.2025, questo Giudice ha ordinato alla ASL NA 1 Centro di esprimere motivato parere medico -legale al fine di: "*accertare la dipendenza da causa di servizio della infermità "spondiloartrosi lombare con discopatie multiple", unitamente al suo eventuale aggravamento, a carico di (omissis), indicando la relativa classificazione tabellare (categoria + tabella), ai fini della attribuzione di trattamento pensionistico privilegiato o di una indennità una tantum*";

- in data 24.7.2026, l'incaricato organo peritale faceva pervenire a questa Sezione il richiesto parere medico;

- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Riccardo Galante, per delega orale del difensore costituito, per il ricorrente, e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Le parti si sono entrambe riportate alle proprie difese, chiedendo la decisione;

- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa di parte ricorrente al riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato vitalizio ai sensi dell'art. 67 d.p.r. n. 1092/1973 in relazione alla patologia "*spondiloartrosi lombare con discopatie multiple*".

2. Facendo seguito all'ordinanza n. 77, del 18.6.2025,

l'incaricato Collegio peritale, composto dai dott.ri Salvatore De Feo, Dario Sepe e Filippo Veneziani, ha ritualmente convocato le parti per l'inizio delle operazioni che si sono regolarmente svolte con la partecipazione dell'interessato, accompagnato dal dott. A. Di Leo, per la visita medico legale diretta.

Dopo aver esaminato la documentazione, amministrativa e sanitaria, in atti, il Collegio peritale, in risposta al quesito formulato, ha espresso le seguenti valutazioni: "*l'infermità spondiloartrosi lombare con discopatie multiple risulta già riconosciuta dipendente da causa di servizio con provvedimento definitivo.*

Dall'esame della documentazione sanitaria successiva al verbale CMO del 15.09.2021 emerge una progressione del quadro degenerativo rachideo lombare, documentata dagli accertamenti strumentali più recenti, che evidenziano discopatia plurisegmentaria con multiple protrusioni discali, impegno foraminale e stenosi del canale lombare in sede L4-L5, associata a sintomatologia lombalgica cronica e maggiore compromissione funzionale della deambulazione, con comparsa di claudicatio neurogena".

Ha concluso affermando che: *"l'infermità spondiloartrosi lombare con discopatie multiple, riconosciuta dipendente da causa di servizio, può attualmente essere ascritta alla*

tabella A, 8° categoria, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato".

3. Le valutazioni compiute dall'organo peritale – cui integralmente si ritiene di aderire -risultano in questa sede del tutto condivisibili in quanto prive di vizi logici e supportate da esauriente e congrua motivazione; né altri elementi per un diverso convincimento possono desumersi da quanto dedotto ed eccepito dalla difesa dell'INPS nei propri atti difensivi per l'inidoneità degli elementi addotti a porne in discussione l'*iter* argomentativo o a rivelarne contraddizioni o aporie.

4. Alla stregua dei motivi illustrati, questo Giudice accoglie il formulato ricorso e, per l'effetto, riconosce in favore di parte ricorrente, in relazione alla l'infermità "*spondiloartrosi lombare con discopatie multiple*" l'invocato diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 8° cat., tab. A, con decorrenza dal 1.4.2019 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 4.3.2019), con condanna dell'INPS al pagamento dalla ridetta data dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del cumulo parziale.

Assorbita ogni altra questione.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate

come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva;

2. Liquida, a carico dell'INPS ed in favore dell'avvocato antistatario di parte ricorrente, le spese di lite nella misura di euro 700,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2026.

Il Giudice unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 07.09.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale